

Risarcimento del danno “da perdita di chance”

Data di pubblicazione: 21/01/2015

La **Quarta Sezione del Consiglio di Stato** con **sentenza 20 gennaio 2015 n. 131**, torna ad occuparsi di risarcimento del danno e, in particolare, del c.d. danno cd. “da perdita di chance”.

In ordine ai presupposti ai fini del risarcimento il Collegio precisa che *“ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., il danno è risarcibile soltanto laddove esso consiste in un danno/evento ingiusto, tale essendo quello consistente nella lesione di un interesse meritevole di tutela da parte dell’ordinamento, che fonda la sussistenza di una posizione soggettiva. Deve trattarsi di un danno che presuppone la titolarità di un interesse apprezzabile, differenziato, giuridicamente rilevante e meritevole di tutela e che inerisce al contenuto stesso della posizione sostanziale. Tale danno ingiusto deve essere inoltre ricollegabile, con nesso di causalità immediato e diretto, al provvedimento impugnato.”*

Per quanto attiene il danno “da perdita di chance”, l’esame della sussistenza dello stesso interviene: *“o attraverso la constatazione in concreto della sua esistenza, ottenuta attraverso elementi probatori[...]; o attraverso una articolazione di argomentazioni logiche, che, sulla base di un processo deduttivo rigorosamente sorvegliato, inducono a concludere per la sua sussistenza; - ovvero ancora attraverso un processo deduttivo secondo il criterio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, del c.d. “più probabile che non” (Cass. civ., n. 22022/2010), e cioè “alla luce di una regola di giudizio che ben può essere integrata dai dati della comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali” (Cass., sez. III civ., n. 22837/2010).*

In materia di risarcimento del danno per perdita di “chance”, lo stesso Consiglio di Stato, in passato aveva già chiarito che il danno, per essere risarcibile, deve essere certo e non meramente probabile, o comunque deve esservi una rilevante probabilità del risultato utile. Tale circostanza, infatti, è ciò che *“distingue la chance risarcibile dalla mera e astratta possibilità del risultato utile, che costituisce aspettativa di fatto, come tale irrisarcibile”*. (Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2008 n. 490).

Il risarcimento del danno cd. “da perdita di chance” è, pertanto, ancorato ad indefettibili presupposti di certezza dello stesso, escludendo il caso in cui l’atto, ancorché illegittimo, abbia determinato solo la perdita di una eventualità di conseguimento del bene della vita, perché, in tale ultimo caso, risulta pienamente esaustiva la tutela ripristinatoria offerta dall’annullamento e dalle sue conseguenze (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 3 agosto 2004 n. 5440; sez. V, 25 febbraio 2003 n. 1014; sez. VI, 23 luglio 2009 n. 4628; Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2007 n. 15947).